

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CARASSAI

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell' Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell' Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CASTIGNANO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI COSSIGNANO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI GROTTAMMARE

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MASSIGNANO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONTEPRANDONE

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI RIPATRANSONE

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI ROTELLA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DL TRONTO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale -Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale -Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)
Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà